



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale
Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Al comune Morolo (FR)

comune.morolo@pec.it

(Rif. nota prot. n.5499 del 22.07.2021)

Oggetto: Dissesto finanziario – Contabilizzazione anticipazione di liquidità ex d.l. n.35/2013 e successivi, nei comuni dissestati — Quesito – Riscontro.

In riferimento alla nota sopra richiamata con la quale il comune di Morolo (FR), chiede l'avviso di questo Ufficio circa la corretta rappresentazione contabile della quota di accantonamento riguardante il F.A.L. nel risultato di amministrazione 2020, quando l'anticipazione di liquidità, ex d.l. n.35/2013 e successivi, acquisita in periodo antecedente al dissesto, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda l'art. 255, comma 10, d.lgs. n.267/2000 il quale prevede le fattispecie derogatorie, rispetto al criterio generale di cui all'art.252, comma 4, d.lgs., cit., in materia di riparto delle competenze tra O.S.L. e comune che, in quanto tali non possono essere interpretate estensivamente.

Il C.d.S., Adunanza plenaria, con sentenza n.15 del 05.08.2020, ha chiarito che rientrano nella competenza dell'O.S.L., non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto ma anche le svariate obbligazioni che, pur *stricto jure* sorte in seguito, costituiscono comunque la conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto.

Sull'ambito di applicazione degli artt. 252, comma 4, d.lgs. n.267/2000, si è pronunciata anche la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, che, con deliberazione n.21 del 18.12.2020, ha posto il principio di diritto per cui rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato quando gli effetti economici connessi all'esecuzione si siano realizzati entro il predetto termine.

Alla luce della sopra richiamata evoluzione giurisprudenziale, svolta dalla Corte dei conti con riguardo alle norme attributive della competenza dell'O.S.L. nell'ambito della normativa speciale che disciplina il dissesto, si riprendono le conclusioni della Corte dei conti, Sezione di controllo del Molise, assunte nella deliberazione n.134/2017/PAR, per la quale, in riferimento alla restituzione dell'anticipazione di liquidità "...i pagamenti per capitale ed interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell'Organo straordinario di liquidazione...".

Ciò posto e con specifico riferimento al quesito del comune di Morolo, si conclude che non vi è l'obbligo, per i comuni dissestati, di prevedere l'accantonamento del F.A.L. nel rendiconto di gestione 2020.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Colaiani)

